

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1990

Presidenza del Presidente MORA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi urgenti per la zootecnia»
(2038), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
CASCIA (PCI)	3, 4, 5 e <i>passim</i>
CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	4, 5, 10 e <i>passim</i>
MICOLINI (DC)	17
NEBBIA (Sin. Ind.)	3, 5, 8 e <i>passim</i>
PERRICONE (PRI)	3 17
PIZZO (PSI)	3, 10, 17
VERCESI (DC), relatore alla Commissione ...	3, 4, 5 e <i>passim</i>
ZANGARA (DC)	17

I lavori hanno inizio alle ore 16,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interventi urgenti per la zootecnia» (2038), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi urgenti per la zootecnia», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta di ieri.

Comunico che sono pervenuti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione permanente sugli emendamenti presentati.

Do lettura del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, estensore il senatore Murmura:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, col voto contrario del Gruppo comunista, in quanto la rappresentanza regionale nell'organismo consultivo previsto elimina o, quanto meno, attenua l'esproprio delle competenze regionali, consentendo pertanto di superare il rilievo precedentemente formulato.

Nel raccomandare che i rappresentanti delle Regioni siano nominati con le modalità previste nel decreto-legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 («Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-Regioni, in attuazione dell'articolo 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400»), si segnala altresì alla Commissione di merito l'opportunità di non costituire organismi pletorici, nonchè di valutare la congruità della riserva del 20 per cento in favore delle regioni meridionali alle esigenze del settore zootecnico».

Do poi lettura del parere inviato dalla Commissione programmazione economica, bilancio, estensore il senatore Cortese:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, dichiara di non aver nulla da osservare.

Condiziona tuttavia il proprio parere positivo alla modifica del comma 2 dell'articolo 1, al fine di evitare che possa essere istituito un fondo avente le caratteristiche della gestione fuori bilancio, mentre la dotazione relativa alla legge deve essere contabilizzata nel bilancio dello Stato. Per quanto concerne la questione relativa all'onere a carico del Tesoro per il rischio di cambio, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), è necessario fare riferimento allo stanziamento previsto a tale fine.

Relativamente infine all'articolo 7, in tema di emolumenti degli esperti facenti parte del Comitato, è indispensabile definire una copertura.

Dichiara infine di non aver nulla da osservare sugli emendamenti numeri 12 e 13 a firma Cascia ed altri».

Per quanto riguarda il parere della 1^a Commissione permanente, mi risulta che sono in corso di presentazione degli emendamenti che terranno conto delle osservazioni fatte.

Per quanto riguarda invece il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, sottopongo alla Commissione l'interpretazione del parere stesso ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento del Senato. Sembra infatti alla Presidenza, ma desidero su questo avere il conforto della Commissione, che la lettura attenta di questo comma dell'articolo 40 non comporti la preclusione ostativa all'approvazione in sede deliberante del provvedimento in esame, considerando che non ricorre l'ipotesi prevista appunto dal comma 5 dell'articolo 40. A tale scopo, do appunto lettura di questa norma: «Quando la 5^a Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere».

Su questo punto vorrei essere confortato dal parere della Commissione.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Personalmente condivido l'interpretazione data dal Presidente. L'articolo 40 del Regolamento di fatto ci consente di procedere senza tenere in determinante considerazione il parere della Commissione programmazione economica e bilancio.

PIZZO. Condivido il parere del Presidente. C'è da aggiungere che la 5^a Commissione permanente ha espresso il proprio parere appunto secondo tale interpretazione.

PERRICONE. Anch'io concordo con questa interpretazione.

CASCIA. Io mi rimetto alla sua interpretazione, signor Presidente. Voglio far presente alla Commissione che il Gruppo comunista peraltro ha presentato un emendamento che viene incontro alle osservazioni fatte dalla 5^a Commissione permanente.

NEBBIA. Anch'io sono d'accordo con la posizione espressa dal Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo allora all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Per il risanamento e la ristrutturazione della produzione e della commercializzazione nel settore zootecnico e per il loro adeguamento, secondo criteri di economicità, alle esigenze del mercato, tenendo anche conto in particolare del miglioramento qualitativo dei prodotti ed avendo attenzione per la zootecnia del Mezzogiorno, è istituito il Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un «Fondo per la ristrutturazione e il risanamento del settore zootecnico», al quale è attribuita la dotazione complessiva di lire 340 miliardi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.

3. L'attività del Fondo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti due emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «risanamento e la ristrutturazione» con le altre: «risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo».

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI

All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un capitolo destinato a finanziare gli interventi previsti dalla presente legge. I finanziamenti sono erogati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro su conforme parere del Comitato di cui al precedente comma».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI

CASCIA. Signor Presidente, questi emendamenti sono stati da noi già illustrati. Mi limiterò pertanto a fare una dichiarazione di voto successivamente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del primo emendamento, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, tendente a modificare il comma 1.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al comma 1 dell'articolo 1, presentato dai senatori Cascia ed altri.

Non è approvato.

Passiamo all'esame del secondo emendamento, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, tendente ad inserire una nuova formulazione del comma 2.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'accoglimento dell'emendamento.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

CASCIA. Signor Presidente, oltre a fare ovviamente una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento, vorrei sottolineare come con lo stesso si venga incontro al parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

NEBBIA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del comma 2, presentato dai senatori Cascia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dei successivi articoli. Ne do lettura:

Art. 2.

1. Il Comitato è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e provvede, entro tre mesi dalla data della sua costituzione:

a) a verificare la situazione del settore, con riferimento alle produzioni dirette e connesse e alla loro utilizzazione, trasformazione e commercializzazione;

b) a redigere, sulla base dell'anzidetta verifica, un programma di intervento che preveda:

1) le linee generali di ristrutturazione del settore in armonia con le finalità del piano agricolo nazionale e del piano specifico di intervento di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752;

2) i criteri per la più efficace gestione delle risorse finanziarie destinate al settore;

3) i criteri per il rispetto delle compatibilità ambientali negli interventi sostenuti finanziariamente a' termini della presente legge.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sottopone il programma all'approvazione del CIPE con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

È approvato.

Art. 3.

1. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed è composto di cinque membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro del tesoro ed uno in rappresentanza delle regioni, nominati, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il Comitato dura in carica cinque anni ed attua i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5.

3. I membri del Comitato sono posti, se dipendenti da amministrazioni dello Stato, fuori dal ruolo per il tempo necessario all'esercizio del loro mandato.

4. Il Comitato si avvale delle strutture amministrative e tecniche del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché, per la valutazione e il monitoraggio dei progetti, di un gruppo di tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Presso lo stesso Comitato può essere comandato personale dipendente dallo Stato, da enti pubblici, anche economici, o da società a prevalente partecipazione pubblica, in numero non superiore a dieci unità complessive.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e foreste, o per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed è composto di nove membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro del tesoro e cinque in rappresentanza delle regioni nominati, su proposta della Conferenza permanente di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. Il Comitato delibera sui finanziamenti richiesti e sugli altri oggetti sottoposti al suo esame a norma della presente legge, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni nazionali riconosciute di rappresentanza a tutela del movimento cooperativo».

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI

All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «e di investimenti aziendali» con le altre: «, di investimenti aziendali e di impatto ambientale».

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS MARGHERITI

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «cinque membri» con le parole: «sette membri».

IL RELATORE

Dopo le parole: «una dal Ministro del tesoro» sopprimere le parole: «ed uno in rappresentanze delle regioni»; dopo le parole: «del Consiglio dei ministri», dopo un punto e virgola, aggiungere le parole: «gli altri tre membri sono nominati in rappresentanza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418».

IL RELATORE

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati si illustrano da soli.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, interamente sostitutivo del comma 1 dell'articolo 3.

Non è approvato.

CASCIA. Signor Presidente, avevamo presentato un emendamento che modificava la composizione del Comitato affinché le Regioni fossero più rappresentate e risultassero in maggioranza nel Comitato stesso.

Noi prendiamo atto che quell'emendamento è stato respinto e che l'emendamento del relatore viene incontro alla nostra proposta anche se viene da noi considerato insufficiente. La norma che noi avevamo proposto era relativa alla procedura di nomina che in questo caso non viene fatta direttamente dal Governo; e la proposta della maggioranza è che la Conferenza Stato-Regioni debba essere tenuta in considerazione, cosa che anche noi proponevamo, per cui apprezziamo questo emendamento.

Tuttavia, non essendo soddisfatto di questa soluzione, anche se un passo avanti nella nostra direzione è stato compiuto, il Gruppo comunista si astiene dal voto.

NEBBIA. Anche la Sinistra indipendente si astiene su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al comma 1, tendente a sostituire le parole «cinque membri» con le altre «sette membri».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a sopprimere le parole «ed uno in rappresentanza delle regioni» e ad aggiungere dopo le parole «del Consiglio dei ministri», le seguenti «gli altri tre membri sono nominati in rappresentanza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, interamente sostitutivo del comma 2 dell'articolo 3.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal Gruppo comunista al comma 4 dell'articolo 3.

NEBBIA. La Sinistra indipendente vota questo emendamento perchè il principio che questi investimenti siano diretti agli aspetti economici e all'impatto ambientale riceve l'approvazione della nostra parte.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, tendente a sostituire le parole «e di investimenti aziendali» con le altre «, di investimenti aziendali e di impatto ambientale».

Non è approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

1. Il Comitato:

a) approva i progetti di ristrutturazione e sviluppo delle imprese di allevamento, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici o di prodotti derivati dalla zootecnia, compresi

quelli relativi a dismissione di impianti pubblici predisposti in conformità al programma di cui all'articolo 2, previo parere del gruppo di esperti di cui all'articolo 3, comma 4;

b) dispone, a favore di società anche cooperative e loro consorzi, e di imprese ritenute essenziali ai fini di cui all'articolo 1, i finanziamenti anche in conto capitale necessari a coprire non più del settanta per cento dei costi inerenti ai piani di ristrutturazione e di sviluppo, anche finanziari, nonchè ai piani di acquisizione, di fusione e di concentrazione, anche consortili, approvati dal Comitato;

c) concede contributi alle società cooperative e loro consorzi di cui alla precedente lettera b), finalizzati alla capitalizzazione degli enti medesimi o delle società da essi controllate, sino all'entità del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci;

d) concede i contributi sui mutui di cui all'articolo 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Il Comitato riserva a soggetti operanti nel Mezzogiorno una quota non inferiore al venti per cento dei contributi e dei finanziamenti erogati.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, lettera b), sopprimere le parole: «anche in conto capitale».

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI

All'articolo 4, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «Nel caso in cui una parte del finanziamento sia in conto capitale, essa non può superare il 30 per cento dell'intervento».

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «il Comitato», aggiungere le seguenti parole: «, annualmente, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281».

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
NEBBIA

Aggiungere il seguente comma:

«3) Per gli interventi di cui al comma 1 il Comitato richiede il parere delle Regioni territorialmente interessate che debbono farlo pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta».

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CASCIA. I nostri emendamenti si danno per illustrati.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Anche il mio emendamento si dà per illustrato. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti presentati dal Gruppo comunista.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere contrario agli emendamenti presentati dal Gruppo comunista e parere favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, tendente a sopprimere, alla lettera *b*), le parole «anche in conto capitale».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, tendente ad aggiungere un periodo alla lettera *b*).

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, tendente ad inserire, al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole «il Comitato», le seguenti: «,annualmente, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281».

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal relatore.

CASCIA. Il Gruppo comunista non ritiene sufficiente questo tipo di partecipazione delle Regioni, ma apprezza che quanto meno venga dimostrata attenzione nei loro confronti. Per questi motivi ci asteniamo.

NEBBIA. Anche la Sinistra indipendente si astiene.

PIZZO. Dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente ad aggiungere un ulteriore comma all'articolo 4.

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

1. Il Comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una società per azioni con capitale sottoscritto per almeno il cinquantuno per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la provvista del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da società il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.

2. La società svolge a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge i compiti affidatili dal Comitato di cui all'articolo 1, nonchè i seguenti compiti:

a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;

b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, da destinare ad operazioni creditizie di investimento;

c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilità del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di società;

d) acquisisce quote di partecipazione di società i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal Comitato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 5.

CASCIA, CASADEI LUCCHI

All'articolo 5, comma 2, sopprimere le seguenti parole:

«i compiti affidatili dal Comitato di cui all'articolo 1, nonchè».

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI, NEBBIA

All'articolo 5, comma 2, sostituire il punto c) con il seguente:

«c) concede finanziamenti per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di società».

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI

All'articolo 5 comma 2, sostituire il punto d), con il seguente:

«d) acquisisce quote di partecipazione di società anche cooperative e loro consorzi, ritenute essenziali ai fini di cui all'articolo 1 della presente legge, previa stipula di apposito accordo con il quale gli altri soci si impegnano a riscattare, nel termine massimo di 5 anni, le quote

sociali di cui la società è titolare. Il riscatto è operato al valore di stima secondo la valutazione effettuata dal Comitato degli Agenti di Cambio e, quantomeno, al valore nominale».

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI

All'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

«3. Gli interventi delle società sono preventivamente sottoposti alla approvazione del Comitato di cui all'articolo 1 della presente legge».

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI, NEBBIA

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «garanzia pubblica sul rischio di cambio» aggiungere le altre: «entro i limiti previsti dalla legge 29 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990)».

IL RELATORE

CASCIA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento soppressivo dell'articolo 5. Prendo atto che la maggioranza intende mantenere fermi i meccanismi stabiliti da questo provvedimento e mantengo gli emendamenti successivi che cercano di modificare tali meccanismi.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati dal Gruppo comunista.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere contrario agli emendamenti presentati dal Gruppo comunista e favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, tendente a sopprimere, all'articolo 5, comma 2, le seguenti parole: «i compiti affidate dal Comitato di cui all'articolo 1, nonchè».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, sostitutivo del punto c) del comma 2 dell'articolo 5.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal Gruppo comunista, interamente sostitutivo del punto d) del comma 2 dell'articolo 5.

CASCIA. Faccio presente ai colleghi senatori che, come già ho avuto modo di dire illustrando l'emendamento, cerchiamo di portare la società che viene istituita con questo disegno di legge nei canoni della correttezza, mutuando la normativa che fu stabilita a suo tempo per la

RIBS, è cioè stabilendo che le società a prevalente capitale pubblico possano partecipare ad altre società con soggetti privati ai fini del risanamento, previo apposito accordo con il quale gli altri soci si impegnano a riscattare nel termine massimo di cinque anni le quote azionarie delle società stesse.

Quindi consideriamo particolarmente importante questo emendamento almeno al fine di ristabilire la correttezza, cioè di non mettere in piedi un soggetto che sarà difficilmente controllabile da parte dei poteri pubblici.

Questa è la finalità dell'emendamento e chiedo che esso venga approvato.

NEBBIA. La Sinistra indipendente vota a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, interamente sostitutivo del punto d) del comma 2 dell'articolo 5.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, tendente ad inserire un comma aggiuntivo.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento in esame.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento, presentato dal relatore, tendente ad integrare la lettera b) del comma 2.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

CASCIA. Il Gruppo comunista vota contro questo emendamento perchè - come è noto - sia la citata legge finanziaria che altre leggi finanziarie precedenti danno la possibilità di ricorso al credito estero alle aziende agricole secondo un tetto stabilito. In sede di esame della legge finanziaria abbiamo ogni volta fatto rilevare al Governo che le possibilità di accedere a tale credito all'estero non sono totalmente utilizzate perchè il Governo non dà la possibilità appunto di farlo in maniera integrale. Nel momento in cui si stabilisce che all'interno di quei limiti debbono essere anche compresi i crediti all'estero previsti

per legge, non si fa altro che appesantire ulteriormente la situazione. Per questi motivi votiamo contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 6.

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, del quale il Presidente è nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre ciascuno dei restanti membri è rispettivamente nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, in numero di due, dai soggetti che hanno sottoscritto la quota di minoranza del capitale sociale.

È approvato.

Art. 7.

1. Gli emolumenti spettanti ai membri del Comitato e agli esperti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ogni anno, a decorrere da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento ed al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sull'attività del Comitato di cui alla presente legge e cura il coordinamento dell'attività dello stesso con gli obiettivi del piano agricolo nazionale.

È approvato.

Art. 8.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 340 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1989 e di lire 280 miliardi nell'anno 1990, cui si provvede:

a) quanto a lire 280 miliardi per l'anno 1990, a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo

1, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, intendendosi corrispondentemente ridotta di lire 140 miliardi ciascuna delle somme di cui agli articoli 3 e 4 della stessa legge n. 752 del 1986;

b) quanto a lire 60 miliardi, per l'anno 1989, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 7542 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «di lire 280 miliardi nell'anno 1990» con le parole: «di lire 140 miliardi nell'anno 1990 e di lire 140 miliardi nell'anno 1991».

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI, NEBBIA

All'articolo 8, comma 1, sostituire il punto a) con i seguenti:

«a) quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1990, a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, intendendosi corrispondentemente ridotta di lire 140 miliardi la somma di cui all'articolo 4 della stessa legge 8 novembre 1986, n. 752;

b) quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1991, a carico del fondo di cui alla tabella B, sotto la voce: Ministero dell'agricoltura e delle foreste, interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione, della legge 29 dicembre 1989, n. 407».

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI, NEBBIA

All'articolo 8, comma 1, lettera b), alla fine, dopo le parole: «per l'anno medesimo», aggiungere il seguente comma: «Agli oneri di spesa corrente relativi all'attuazione della presente legge si provvede utilizzando lo stanziamento globale di 340 miliardi di cui al primo comma, entro il limite dell'1 per mille».

IL RELATORE

CASCIA. Signor Presidente, i nostri emendamenti si illustrano da soli.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Anche l'emendamento da me presentato ritengo sia estremamente chiaro, signor Presidente, e pertanto si illustra da sè.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del primo emendamento al comma 1, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento in esame.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, tendente a sostituire il punto a) del comma 1.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Il relatore è contrario.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento in esame.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento, presentato dal relatore, tendente ad aggiungere un comma dopo la lettera b) del comma 1.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento in esame.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

CASCIA. Signor Presidente, voglio dichiarare il voto contrario del Gruppo comunista perchè questo disegno di legge sottrae poteri e risorse finanziarie alle Regioni, perchè esso è un provvedimento antimeridionalista, in quanto fa pagare alle Regioni meridionali risorse finanziarie che verranno destinate al Nord, e perchè è un disegno di legge concepito in maniera sbagliata. Esso, infatti, dà vita a strumenti, come il Comitato e la società per azioni, non ben regolamentati dalla legge, che potranno comportare conseguenze negative nel tempo. Per queste considerazioni il Gruppo comunista voterà contro.

Il Gruppo cui appartengo aveva tentato con i propri emendamenti di migliorare il disegno di legge, ma si è trovato di fronte alla maggioranza che ha puntualmente respinto tutte le proposte da noi avanzate, non accettando appunto questa linea di miglioramento. A questo punto, non ci resta altro da fare che votare contro.

NEBBIA. Annuncio il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente.

MICOLINI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana perchè si tratta di un provvedimento estremamente atteso che risolve alcuni nodi essenziali della zootecnia e, in modo particolare, il problema agroalimentare.

PIZZO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista, ritenendo che il provvedimento sia un primo segnale importante in direzione di questo settore e considerando che, all'articolo 4, comma 2, vi è un altro segnale importante laddove si prevede la riserva del 20 per cento a favore del Mezzogiorno. È questo uno sforzo apprezzabile da parte del Governo.

PERRICONE. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole a nome del Gruppo repubblicano.

ZANGARA. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima e personale dichiarazione di voto. Anch'io condivido l'approvazione di questo provvedimento, anche se con travaglio enorme all'interno della mia persona. Speravo, infatti, che il provvedimento fosse più generale ed andasse nella direzione di un reale servizio a favore di tutta la zootecnia. Il mio discorso si riferisce a quel passaggio dell'articolo 1 dove si legge: «e avendo attenzione per la zootecnia del Mezzogiorno». Pensavo, dopo aver letto il primo articolo di questo provvedimento, che realmente al suo interno ci fosse qualcosa che potesse servire al Mezzogiorno e alla zootecnia. Ebbene, qualcosa c'è: al Mezzogiorno ed alla zootecnia vengono tolti tutti i soldi! Si interviene soltanto per recuperare - ed è certamente una cosa molto importante - quattro o cinque aziende che magari oggi vivono una situazione di crisi. Certamente questo intervento potrà salvarle e consentir loro di proseguire un'attività importante, ma io avrei preferito che fosse rimasta per il Mezzogiorno una quota a favore degli allevatori che comunque vivono situazioni difficili, anche se forse non hanno attraversato situazioni di crisi come quelle di coloro che operano al Nord. Non è un problema di campanilismo da meridionale, ma di equità e di correttezza. Il Governo avrebbe potuto ugualmente predisporre un disegno di legge e trovare i fondi senza penalizzare le Regioni. È ciò che invece si è fatto, soprattutto per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale del Mezzogiorno.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ringrazio gli onorevoli senatori che si accingono a dare un voto favorevole a questo provvedimento. Desidero ulteriormente ricordare - lo considero opportuno - che questo non è un provvedimento che affronta globalmente i problemi della zootecnia, e lo ha detto il senatore Cascia quando richiamava l'esigenza di accelerare i termini relativi alla definizione del piano di intervento per quanto riguarda il comparto zootecnico. Quello al nostro esame è, invece, un intervento mirato che guarda ai settori produttivi del comparto zootecnico abbisognevole di

sostegno da parte dell'iniziativa pubblica. Non mi pare si sia fatto un torto al Mezzogiorno; si è fatto, invece, come è giusto fare, l'interesse del paese relativamente ad un comparto, ripeto, che ha obiettivamente bisogno di supporto. La quota del 20 per cento determinerà comunque, un ritorno se per le strutture esistenti si formalizzeranno richieste a sostegno del rilancio e del risanamento produttivo.

In conclusione, credo sia stato fatto un buon lavoro da parte del Governo e, consentitemi di dirlo, da parte dei componenti la Commissione agricoltura del Senato e della Presidenza di questa Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI